

PREMESSO che:

- con delibera della G.C. n. 169 del 04.10.2005, esecutiva ai sensi di legge, venivano assegnati alla ditta Ediltrasmov Sud s.r.l. di Scalzo Antonio con sede a Bianchi (CS) in via Curazzo, n. 93, i lotti n. 19 e 22 del Comparto B del PIP in loc. Scaglioni di questo comune;
- con contratto a rogito del Segretario Comunale, Dott.ssa Caterina Torchia in data 22.03.2007, rep. n. 03/2007, regolarmente trascritto presso la Conservatoria del Registri Immobiliari di Catanzaro, il Comune di Soveria Mannelli conveniva con la società ditta Ediltrasmov Sud s.r.l. di Scalzo Antonio la cessione di terreno in località Piana, dell'estensione complessiva di mq 2.699 e distinto al NCT del Comune di Soveria Mannelli al foglio di mappa 13, particella n. 372/b (definitiva 417) are 26 centiare 99;
- ai sensi degli artt. 5 e 6 del predetto contratto, sul suddetto lotto avrebbe dovuto essere realizzato un opificio, destinato ad insediamento produttivo (precisamente ad attività artigianale/industriale);
- la Ditta assegnataria del lotto di che trattasi avrebbe dovuto presentare, entro un anno dalla stipula del contratto di cui sopra, la domanda di concessione del permesso di costruire;
- la stessa Ditta avrebbe dovuto iniziare i lavori entro un anno dal rilascio del permesso di costruire ed ultimare gli stessi entro quattro anni, salvo proroga di un anno per comprovati motivi;
- l'entrata in funzione dell'impianto produttivo sarebbe dovuta avvenire entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori;

VISTA la domanda di concessione del Permesso di costruire in data 04.07.2008 in atti al n. 4915 di prot., rigettata dal Responsabile dell'Area Tecnica con nota prot. n. 5694 del 06.08.2008;

CONSIDERATO che gli obblighi sopra descritti non sono stati adempiuti in alcuna parte dall'assegnatario del lotto PIP;

CHE, per espressa previsione contenuta nell'art. 8 del contratto medesimo, integrante gli estremi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., determinava la risoluzione dell'atto di compravendita - con conseguente estinzione del diritto di proprietà e senza alcun rimborso per le somme eventualmente versate- la violazione o inadempimento dei seguenti obblighi contrattuali: a) qualora la ditta cessionaria non provvedesse alla presentazione della domanda di concessione ad edificare, all'inizio od all'ultimazione dei lavori di costruzione del manufatto ed all'entrata in funzione degli impianti produttivi entro ulteriori giorni 30 (trenta) dalla scadenza dei termini fissati dall'art. 6°; b) qualora la stessa Ditta realizzasse opere difformi da quelle previste nel Progetto presentato al Comune e di cui alla relativa concessione edilizia/permesso di costruire; c) qualora la ditta cessionaria ponesse in essere atti che, in modo diretto od indiretto, comprometterebbero le finalità di sviluppo e sociali per le quali l'insediamento produttivo fosse stato realizzato;

CHE, in esito alla stipula del contratto rep. 03/2007, la Ditta acquirente non ottemperava all'obbligo di cui al punto a);

VISTA la comunicazione prot. n. 1324 del 07.02.2012, resa ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/90, di avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia di decadenza della

cessione da parte dell'organo competente e conseguente risoluzione del contratto per inadempimento, proprio sulla scorta delle rilevate inadempienze ex art. 8 del citato Contratto;

VISTO l'art. 9 del contratto di cui sopra concernente l'assunzione delle determinazioni in merito alla pronunzia di decadenza della cessione nei casi di cui all'art. 8;

VISTO l'art. 1456 del codice civile, relativo alla disciplina della cd. "clausola risolutiva espressa" nell'ambito della disciplina della risoluzione dei contratti per inadempimento;

RILEVATO che l'effetto risolutorio, nella fattispecie di cui all'art. 1456 c.c., si verifica quando una parte dichiara all'altra di volersi avvalere della clausola *de qua*;

RITENUTO di procedere, conseguentemente, all'avvalimento della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., contemplata nell'art. 8 del contratto di compravendita rep. 03/2006, la quale comporta la perdita di efficacia *ipso iure* del contratto medesimo con estinzione del diritto di proprietà in capo alla Ditta Ediltrasmov Sud s.r.l. di Antonio Scalzo e senza alcun rimborso per le somme eventualmente versate;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** che si sono realizzate, ai sensi dell'art. 8 del contratto pubblico-amministrativo in combinato disposto con l'art. 1456 del codice civile, le condizioni per la risoluzione automatica e di diritto del contratto rep. n. 03/2007 stipulato tra questo Ente e la ditta Ediltrasmov Sud s.r.l. di Scalzo Antonio, recante ad oggetto il trasferimento della proprietà del lotto PIP in località Piana, dell'estensione complessiva di mq 2.699, distinto al NCT del Comune di Soveria Mannelli al foglio di mappa 13, particella n. 372/b (definitiva 417) are 26 centiare 99;
2. **DI AVVALERSI** della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, contemplata nell'art. 8 del contratto di compravendita rep. 03/2007, a fronte dell'inadempimento contrattuale da parte della Ditta Ediltrasmov Sud s.r.l. di Antonio Scalzo con sede in Bianchi (CS) con conseguente decadenza della compravendita di che trattasi, disponendo di provvedere, nei confronti della Ediltrasmov Sud s.r.l. di Antonio Scalzo, alla comunicazione di cui all'art. 1456, comma 2, del cod. civ.;
3. **DI DARE ATTO** che il predetto avvalimento comporta la perdita di efficacia *ipso iure* del contratto medesimo con estinzione del diritto di proprietà in capo alla Ditta Ediltrasmov Sud s.r.l. di Antonio Scalzo e senza alcun rimborso per le somme eventualmente versate e con conseguente retrocessione del bene in capo al Comune di Soveria Mannelli;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Tecnica la predisposizione di ogni atto conseguente ai fini della retrocessione del bene in capo al Comune di Soveria Mannelli e la conseguente annotazione, ai sensi dell'art. 2655 cod. civ., presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro, dell'avvenuta risoluzione in margine alla trascrizione dell'atto di compravendita;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l'urgenza e con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 23/04/2012

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. PASCUZZI GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 27/04/2012 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/04/2012 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **27/04/2012**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO